

DECRETO 26 marzo 2014.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Orsinella», in comune di Poggiorsini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 15 febbraio 2014, n. 4135 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Orsinella" di Poggiorsini (Bari) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 30 gennaio 2014;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 marzo 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "ORSINELLA" in Comune di Poggiorsini (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: RUOCO

14A02749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2013.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 concernente l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 109/2012, che dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109/2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al citato comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 16, primo periodo, del suddetto articolo 5, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari di cui al medesimo articolo 5, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 16, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province



autonome di Trento e di Bolzano; i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, come comunicata dal Ministero dell'interno in data 15 maggio 2013;

Visto l'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali stabiliscono, rispettivamente, che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari, per l'anno 2009, al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto, pertanto, ai sensi della vigente normativa, di dover escludere dal riparto le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano e di dover applicare la prevista riduzione del 49,11 per cento nei confronti della Regione Siciliana;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013 (rep. 131/CSR del 26 settembre) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, è indicato rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il riparto degli importi di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 viene disposto al netto degli importi rispettivamente di 1.804.097 e 5.454.247 euro, che costituiscono la quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, comprensivo altresì della riduzione del 49,11 per cento applicata alla Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
GIOVANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 497

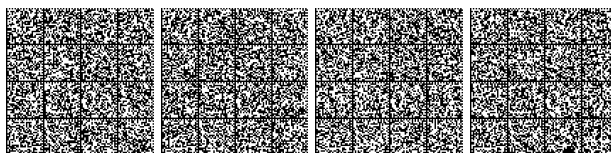


Tabella 1 - Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - Procedura di emersione 2012

REGIONE	(1) Lavoratori emersi	(2) Riparto 2012	(3) Riparto dal 2013
Piemonte	5.757	1.837.154	5.554.187
Valle d'Aosta	60	-	-
Lombardia	36.961	11.794.867	35.658.901
PA Bolzano	638	-	-
PA Trento	426	-	-
Veneto	10.380	3.312.430	10.014.323
Friuli Venezia Giulia	872	-	-
Liguria	2.853	910.440	2.752.492
Emilia Romagna	14.160	4.518.691	13.661.158
Toscana	8.098	2.584.206	7.812.716
Umbria	1.131	360.921	1.091.156
Marche	2.498	797.153	2.409.998
Lazio	17.548	5.599.858	16.929.802
Abruzzo	1.479	471.973	1.426.896
Molise	181	57.760	174.624
Campania	18.021	5.750.800	17.386.138
Puglia	3.898	1.243.916	3.760.677
Basilicata	527	168.174	508.434
Calabria	3.052	973.944	2.944.481
Sicilia	5.010	813.616	2.459.770
Sardegna	1.197	-	-
TOTALE	134.747	41.195.903	124.545.753

La somma di 1.804.097 euro per l'anno 2012 e di 5.454.247 euro a decorrere dall'anno 2013, non assegnata con il presente decreto, costituisce la quota di partecipazione delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e la riduzione del 49,11 per cento applicata per la Regione Siciliana.

Fonte: Ministero dell'interno, 15 maggio 2013

14A02754

